

ERNESTO CAPOBIANCO

«MORTE» DELLA SOCIETÀ
E SORTE DEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI*

SOMMARIO: 1. La nuova formulazione dell'art. 2495 c.c. – 2. Gli effetti della cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese. – 3. Le recenti posizioni della Cassazione a Sezioni Unite sui rapporti non definiti e le conseguenze di natura processuale. – 4. Le critiche sollevate alla decisione della Corte di Cassazione. – 5. La qualificazione del fenomeno in termini di vicenda successoria.

1. L'art. 2495 c.c., risultante dalle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario del 2003, ad una prima lettura, non sembra discostarsi granché dall'art. 2456 c.c. nella versione previgente¹. Infatti il primo comma è rimasto invariato, sí che resta fermo l'obbligo per i liquidatori, approvato il bilancio finale di liquidazione, di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese; il secondo ripete la disposizione relativa alla responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti alla fine del procedimento di liquidazione stabilendo che costoro possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei creditori, se il mancato pagamento è dispeso da colpa di questi.

Nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema non può tuttavia omettersi di segnalare che il secondo comma della norma citata si apre con l'inciso «Ferma restando l'estinzione della società», e si chiude con l'altro per il quale «La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione può essere notificata presso l'ultima sede della società».

2. Invariata la sostanza della norma, va detto tuttavia che alle innova-

* Lo scritto ripropone, con l'aggiunta delle essenziali note bibliografiche, il testo della relazione del convegno di studi su «Rapporti bancari e profili successori», tenutosi a Montecatini Terme l'11 aprile 2014.

¹ Per un primo commento sull'articolo 2495 c.c. nella sua nuova formulazione v. C. PASQUARIELLO, *sub* art. 2495, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, III, Padova, 2005, p. 2277 ss., che mette in luce come il nuovo dettato dell'art. 2495 c.c. abbia riaffermato «con adeguata chiarezza normativa, il principio costitutivo della cancellazione della società» (p. 2285). Da ultimo, si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, a A. ZORZI, *L'estinzione delle società di capitali*, Milano, 2014, p. 177 ss.

zioni sinteticamente ad essa apportate è stato collegato un peso non indifferente.

In particolare oggi si riconosce che con l'inciso «Ferma restando l'estinzione della società» si sia posto fine a un dibattito che aveva registrato una profonda frattura in dottrina e in giurisprudenza. Sembra infatti ormai chiarito che la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese abbia efficacia costitutiva essendo condizione necessaria e sufficiente per una estinzione irreversibile della società in liquidazione².

Al contrario, mentre la prevalente dottrina riconosceva l'efficacia costitutiva della cancellazione indipendentemente dalla eventuale sopravvivenza o sopravvenienza di rapporti attivi e passivi³, la giurisprudenza so-

² M. PORZIO, *La cancellazione*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum* G.F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Milano, 2007, p. 80, afferma che il soggetto giuridico, creato con l'iscrizione, dopo la cancellazione non è più presente nell'ordinamento con la conseguenza, tra l'altro, dell'«estinzione dei diritti espressamente legati all'esistenza della società, come il diritto di usare i beni conferiti in godimento o il diritto di ottenere le prestazioni accessorie, il diritto alla ditta e alla denominazione sociale» e del venir meno delle «situazioni giuridiche che suppongono l'esistenza del soggetto, come l'usufrutto a tempo indeterminato e le proposte contrattuali non ancora accettate». Deve prendersi atto, ad avviso dell'autore, che ci si trova «dinanzi ad una di quelle ipotesi in cui la legge particolare attribuisce all'iscrizione una efficacia maggiore di quella dichiarativa, perché ha come effetto di modificare una situazione giuridica preesistente».

³ In tal senso T. ASCARELLI, *Liquidazione e personalità della società per azioni*, in *Riv. trim.*, 1952, p. 245, il quale sottolinea come una volta «sparito lo schermo della personalità (come avviene con la chiusura della liquidazione, naturalmente ove questa non sia in un determinato diritto positivo subordinata alla distribuzione di tutte le attività e al pagamento di tutte le passività) i soci tornano ad essere proprietari (condomini) delle attività e condebitori delle passività (non liquidate)»; R. COSTI, *Le sopravvenienze passive dopo la liquidazione delle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, p. 280; G. FRÈ, *Società per azioni*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 835 ss.; G. FERRI, *Le società*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, Torino, 1985, p. 904; F. DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1987, p. 575; F. FERRARA jr. e F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2011, p. 957 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II, *Diritto delle società*, 8ª ed., Torino, 2012, p. 533. Vi è poi chi, pur riconoscendo alla cancellazione efficacia costitutiva, ne escludeva l'effetto estintivo in assenza di «presupposti sostanziali». Al riguardo, G. MINERVINI, *La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle c.d. sopravvenienze*, in *Riv. trim.*, 1952, p. 1017, il quale attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione, ritenendo che «ai creditori sociali compete, dopo l'estinzione della società, nei confronti dei singoli soci l'azione generale di arricchimento; e tale azione si estende anche all'ammontare dei conferimenti dovuti eventualmente dai singoli soci alla società, e non versati» (p. 1018). In particolare, secondo l'autore, «la cancellazione della società dal registro delle imprese è un'iscrizione nel registro che rivela l'intervenuto accertamento da parte dell'ufficio dell'esistenza di tutti gli elementi necessari per la formazione della fattispecie che essa è destinata a completare», sí che «la società per azioni non si estingue, se anche l'ufficio del registro delle imprese abbia proceduto alla cancellazione, allorché sia mancata la devoluzione dell'attivo al soddisfacimento del passivo noto, ovvero la distribuzione del residuo ai soci, ovvero la definizione dei processi pendenti» (p. 1039). Di diverso avviso, quella parte minoritaria della dottrina (G. OPPO, *Forma e pubblicità nelle so-*

steneva l'impossibilità di collegare l'estinzione ad un atto meramente formale, quanto invece alla completa definizione dei rapporti giuridici ad essa facenti capo⁴: la cancellazione aveva quindi, per la giurisprudenza, mera efficacia dichiarativa volta ad ingenerare verso i terzi, ma in via soltanto presuntiva, la convinzione dell'estinzione della società, destinata ad essere superata qualora fossero sopravvissute attività e passività sociali segno dell'attuale esistenza della società come impresa. Detta opinione favoriva la posizione dei creditori rimasti insoddisfatti consentendo loro di agire nei

cietà di capitali, in *Riv. dir. civ.*, 1966, I, p. 109) che intendeva l'iscrizione costitutiva soltanto in ordine al venir meno di quel grado di autonomia patrimoniale caratteristico della società iscritta.

⁴ Così Cass., 19 giugno 1950, n. 1562, in *Riv. dir. comm.*, 1952, II, p. 151, con nota di M. DOSSETTO, *Problemi in tema di liquidazione di società*, ove viene chiarito che per la cessazione dell'ente sociale «è necessario che la formale chiusura corrisponda alla situazione reale delle cose, e cioè che la liquidazione sia stata realmente compiuta. Non può quindi dirsi cessata la personalità dell'ente del quale sia stata chiusa la liquidazione se siano ancora pendenti contestazioni con i creditori», nonché Cass., 14 ottobre 1963, n. 2747, in *Giur. it.*, 1964, I, 1, c. 1356 ss., con nota di R. COSTI, *La cancellazione della società per azioni e il problema delle sopravvenienze passive*, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese «non produce l'estinzione della personalità della società ove alla formale chiusura della liquidazione non corrisponda una reale situazione obiettiva; che nonostante la cancellazione l'ente società non può considerarsi estinto fintanto che non siano estinti tutti i rapporti di debito verso i terzi; che la cancellazione dal registro provoca l'estinzione della società solo se alla liquidazione formale corrisponda una liquidazione reale». Nella nota di commento, l'A., ritiene la sentenza criticabile sul piano dell'ordinamento positivo: «se è vero che l'azione concessa dall'art. 2456 c.c. ai creditori sociali presuppone la estinzione dell'ente, è innegabile che il legislatore non ritiene la estinzione di tutti i rapporti sociali condizione necessaria perché la società possa considerarsi estinta» (p. 1360). Tra le altre, v. Cass., 20 novembre 1975, n. 3879, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, p. 289 ss., con nota di G. Ferri, in cui si afferma l'orientamento secondo cui l'azione di responsabilità dei liquidatori e dei soci, nei limiti di quanto ricevuto in base al bilancio finale viene considerata «sussidiaria» rispetto all'azione autonoma e diretta nei confronti della società; App. Bari, 2 settembre 1976, in *Giur. comm.*, 1978, II, p. 299 ss.; Cass., 6 gennaio 1981, n. 52, in *Riv. not.*, 1981, p. 55 ss.; Trib. Napoli, 7 novembre 1994, in *Giust. civ.*, 1995, p. 268 ss.; Cass., 5 settembre 1996, n. 8099 e Cass., 27 maggio 1996, n. 4884, in *Società*, 1996, p. 889 ss.; Cass., 20 ottobre 1998, n. 10380, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 281 ss., con nota di M. SPERANZIN, *Recenti sentenze in tema di estinzione di società: osservazioni critiche*; Cass., 14 maggio 1999, n. 4774, in *Giur. comm.*, 2001, II, p. 50 ss., con nota di A.V. GUCCIONE, *Cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione delle società. Estraneità dell'atto all'oggetto sociale*; Cass., 24 settembre 2003, n. 14147, in *Giur. it.*, 2004, p. 1004 ss., con nota di M. SPIOTTA, *Un orientamento giurisprudenziale duro a morire*; Cass., 28 maggio 2004, n. 10314, in *Mass. Giust. civ.*, 2004. Con riguardo alla sopravvivenza di rapporti attivi, v. Cass., 11 febbraio 1972, n. 388, in *Dir. fall.*, 1972, II, p. 630 ss.; Cass., 2 maggio 1994, n. 4214, in *Mass. Giust. civ.*, 1994, in cui si fa riferimento «a nuovi cespiti attivi o [...] rapporti di debito o di credito verso terzi». Da ultimo v. Cass., 19 marzo 2014, n. 6388, in *Riv. giur. trib.*, 2014, p. 599 ss., con nota di N. RAGGI, *Il trasferimento della sede sociale all'estero comporta una cancellazione «sui generis»? ove la Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui la società può ritenersi definitivamente sciolta quando la «situazione apparente» corrisponde a quella effettiva, ritenendo che il trasferimento della sede della società all'estero non determina il venir meno della continuità giuridica dell'ente migrato.*

confronti della società piuttosto che dei soci e dei liquidatori e soprattutto di assoggettare al fallimento la società decorso l'anno dalla formalità pubblicitaria⁵: si trattava, in sintesi, di contrastare subdole cancellazioni a séguito di liquidazioni preordinate in danno dei creditori per sottrarsi al fallimento⁶.

3. Le Sezioni unite, con le sentenze del 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072 sono tornate sulla questione degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, esaminando, in particolare, la sorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una società venga cancellata⁷.

La ricostruzione prende le mosse dalle pronunce del 22 febbraio 2010,

⁵ In tal senso C. PASQUARIELLO, *sub art. 2495*, cit., p. 2284.

⁶ Al riguardo M. SPERANZIN, *Recenti sentenze in tema di estinzione di società*, cit., p. 290 ss.

⁷ Cass., Sez. un., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071, 6072, in *Foro it.*, 2013, I, c. 2212 ss., con nota di A. NIGRO, *Cancellazione ed estinzione delle società: una parola definitiva dalle Sezioni unite*, il quale reputa ineccepibile il percorso argomentativo della Suprema Corte per cui «Estinta la società, come soggetto strumentale, è naturale che nella titolarità delle situazioni eventualmente residue all'estinzione subentrino i soci, un subentro che realizza, in quanto tale un fenomeno successorio e che quindi va governato secondo le relative regole [...] nella stessa chiave devono ritenersi disciplinate le situazioni giuridiche attive e le situazioni ed i rapporti processuali»; in *Società*, 2013, p. 536 ss., con nota di F. FIMMANÒ, *Le Sezioni unite pongono la «pietra tombale» sugli «effetti tombali» della cancellazione della società di capitali*; G. IACCARINO, *Interpretazione della valenza innovativa dell'art. 2495 c.c. ad opera della Cassazione dal 2008 al 2013*, in *Notariato*, 2013, p. 257 ss.; S. CATANZANI, *Effetti sostanziali e processuali derivanti dalla cancellazione delle società (di persone e di capitali) dal Registro delle Imprese*, in *Riv. dir. impr.*, 2012, p. 158 ss., secondo cui la decisione della Corte lascia aperti problemi quali la limitazione della responsabilità del socio (se deve essere eccepita in sede di cognizione, oppure può essere eccepita, per la prima volta, in sede esecutiva), nonché le implicazioni tributarie che derivano dalla disposta equiparazione della società, a séguito della cancellazione dal Registro delle Imprese, ad una successione ereditaria (p. 163); G. COTTINO, *La difficile estinzione della società: ancora un intervento (chiarificatore?) delle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 2013, p. 863 ss., il quale solleva perplessità in ordine al trasferimento – *iure successionis* – descritto dalla Corte delle passività e dei crediti o beni; A. DI MAJO, *La successione delle società estinte. Profili sostanziali*, in *Contr. impr.*, 2014, p. 543 ss.; M. SPERANZIN, *Successione dei soci ed iscrizione nel registro delle imprese del fatto estintivo della società*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 252 ss.

⁸ Cass., Sez. un., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062, in *Foro it.*, 2011, I, c. 1498, nonché in *Società*, 2010, p. 1017 ss., con nota di D. DALFINO, *Le Sezioni unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese*. Cfr., altresì, Cass., Sez. un., 9 aprile 2010, n. 8426, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 887 ss., con nota di A. ZORZI, *Cancellazione ed estinzione della società tra problemi di diritto intertemporale, questioni di giurisdizione fallimentare, cessazione dell'impresa e fusione per incorporazione*, che, a distanza di meno di due mesi dalle sentenze gemelle da ultimo citate, esprimeva principi che sono a queste nettamente opposti. La fattispecie in esame è quella di una società fittiziamente cancellata dal registro delle imprese per trasferimento della sede legale all'estero, la quale aveva invece proseguito l'attività di impresa in Italia. In questo caso la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la cancellazione d'ufficio della

nn. 4060, 4061 e 4062⁸ con le quali è stata riconosciuta valenza innovativa all'art. 2495 c.c. rispetto all'art. 2456 c.c., ante riforma, ed affermato che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese doveva considerarsi senz'altro produttiva dell'effetto estintivo, effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa avesse avuto luogo in epoca successiva al 10 gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario, o a partire da quella data se si fosse trattato di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Inoltre, facendo leva sull'argomento sistematico rappresentato dal disposto del novellato art. 10, comma 1, l. fall., che consente la dichiarazione di fallimento per gli imprenditori individuali e collettivi «entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se la insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo⁹», con chiaro identico rilievo dell'iscrizione della cancellazione per ogni tipo di società commerciale, sia di persone che di capitali, la medesima efficacia estintiva si sarebbe dovuta riconoscere anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non fossero direttamente interessate dall'art. 2495 c.c. e fosse rimasto per esse in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 c.c. (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324 c.c.)¹⁰.

La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle

cancellazione ai sensi dell'art. 2191 c.c., al fine di dichiarare il fallimento della società oltre l'anno previsto dall'art. 10, comma 1, l. fall. Secondo l'A., è preferibile discorrere di successione *tout court*, piuttosto che di successione a titolo universale, in quanto il soggetto estinto è una persona giuridica e non fisica e quindi si potrebbe rischiare di dover giustificare la mancata applicazione del diritto successorio.

⁹ La norma è stata oggetto di dubbi di legittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva che il termine di un anno dalla cessazione dell'impresa, entro il quale può intervenire la dichiarazione di fallimento, decorresse per le imprese collettive dalla liquidazione effettiva di tutti i rapporti facenti capo alla società invece che dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Cfr. Corte cost., 21 luglio 1999, n. 66, in *Foro it.*, 1999, I, c. 1381 ss., nonché prima, Corte cost., 20 maggio 1998, n. 180, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 281 ss.

¹⁰ Nello stesso senso delle sentenze suindicate, v. Cass., 23 maggio 2012, n. 8170, in *Guida dir.*, 2012, p. 93 ss.; già prima Cass., 12 novembre 2008, n. 25192, in *Società*, 2009, p. 544 ss. con nota di G. IACCARINO, *Sopravvenienze attive alla cancellazione della società: soluzioni operative dopo l'ultimo orientamento della Cassazione*. L'efficacia estintiva della cancellazione opera anche con riguardo alle società cooperative. In quel caso la cancellazione impedisce, qualora si rivengano nuovi elementi dell'attivo, di riaprire la liquidazione, sicché l'eventuale residuo attivo, sarà disciplinato diversamente a seconda che la società cooperativa sia a mutualità prevalente, nel qual caso di dovrà applicare la nota devoluzione ai fondi mutualistici, ex art. 2514 c.c., oppure no, nel qual caso la devoluzione ai fondi sarà relativa alle sole riserve indivisibili, e quindi il patrimonio a ciò residuo potrà ridistribuirsi tra i soci. Sul punto v. M.C. TATARANO, *La nuova impresa cooperativa*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2011, p. 656, nota 30.

imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa¹¹, superabile con prova contraria, che può consistere solo in un fatto dinamico, e cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro, unica ipotesi nella quale sembra consentita la c.d. cancellazione della pregressa cancellazione¹².

La prova contraria, infatti, non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria: è necessario che la società di persone abbia continuato in realtà ad operare – dunque ad esistere – pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro¹³.

¹¹ Affronta la questione G. GUIZZI, *Le Sezioni unite, la cancellazione della società e il «problema» del soggetto: qualche considerazione critica*, in *Società*, 2013, p. 559 ss. Viene affermato, diversamente, l'effetto costitutivo della cancellazione anche per le società di persone in Trib. Busto Arsizio, sez. dist. Gallarate, 2 ottobre 2012, con nota di F. FIMMANÒ, *Cancellazione ed estinzione delle società di persone*, in *Notariato*, 2013, p. 280 ss., il quale discorre di effetto estintivo «tombale» della persona giuridica anche in presenza di passività attuali o potenziali in quanto «estinzione della società ed esistenza dei debiti sono fattispecie ontologicamente compatibili» (p. 283). Ritiene, quindi, condivisibile l'orientamento secondo cui, venuta meno la società, i soci diventano gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo prescelto. Nel caso delle società di persone, la responsabilità illimitata resta tale anche dopo la cancellazione secondo il dettato dell'art. 2312 c.c. Secondo l'A., la società di persone, per la natura dichiarativa della cancellazione degli enti a base personale si «presume estinta», salvo riuscire a dimostrare l'esistenza di rapporti pendenti e, conseguentemente, il perdurare dell'esistenza. In argomento cfr., altresì, M. PERRINO, *L'estinzione della società di persone*, in *Riv. dir. comm.*, 2011, p. 699 ss. Non condivide l'estensione analogica dell'efficacia costitutiva alle società di persone G. IACCARINO, *Interpretazione della valenza innovativa dell'art. 2495 c.c.*, cit., p. 258; V. SANNA, *Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali*, Milano, 2013, p. 63, nota 21, discorre di una possibile «asimmetria» che «porta perciò ad escludere che la cancellazione produca, nelle società personali, l'effetto costitutivo della estinzione della società ma comporti, piuttosto, il venir meno dello specifico grado di autonomia patrimoniale del singolo tipo societario (effetto, anch'esso, di tipo costitutivo)».

¹² In questi termini, A. RUOTOLO e D. BOGGIALI, *La cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto dell'estinzione della società e la «successione» dei soci nelle sopravvenienze attive*, in *Riv. notariato*, 2013, p. 954 s.; A. PIANTELLI, *La «successione» della società cancellata dal registro delle imprese: una nuova pronuncia delle Sezioni unite sulla sorte dei rapporti giuridici sostanziali e processuali della società estinta*, in *Riv. dott. comm.*, 2013, p. 397 ss. In giurisprudenza v. Cass., 9 aprile 2010, n. 8426 e 8427, cit., ove la Corte, con riferimento ad una società a responsabilità limitata che dopo la cancellazione volontaria aveva trasferito la sua sede all'estero, ha da un lato affermato l'efficacia estintiva della cancellazione, ma dall'altra parte ha riconosciuto che con il sopraggiungere del decreto di cancellazione della cancellazione, la società deve considerarsi ancora viva.

¹³ Parte della dottrina ha rilevato che la distinzione delle società di persone e di capitali fondata sulla pubblicità dichiarativa e costitutiva non è accettabile, ma sarebbe preferibile parlare di «cancellazione di un regime legale dell'attività di impresa», per cui gli atti compiuti dopo la

Ciò premesso, le Sezioni unite esaminano separatamente la sorte dei rapporti non definiti che residuino dalla cancellazione della società, distinguendo quelli passivi da quelli attivi.

Per i primi, il legislatore della riforma ha provveduto ad una sia pur parziale disciplina, stabilendo, all'art. 2495, comma 2, c.c., che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, residuando, peraltro, anche la possibilità di agire per risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale sia dipeso da colpa di costui. Ed analoga disposizione è dettata per le s.n.c. dall'art. 2312, comma 2, c.c. con la differenza che qui non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di società di capitali, limitazione che è invece ripresa dall'art. 2324 c.c. per l'accomandante di s.a.s., che risponde solo entro i limiti della sua quota di liquidazione.

In ogni caso la cancellazione, e la conseguente estinzione della società, non comporta in alcun modo l'estinzione anche dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, i quali si trasferiscono in capo ai soci attraverso un meccanismo di tipo successorio che è rinvenibile nella previsione della loro chiamata in responsabilità operata dall'art 2495 c.c.¹⁴. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo, che fa naturalmente emergere il sostrato personale, rende plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini di successione, secondo le Sezioni unite, che danno anche rilevanza alla circostanza che il debito del quale possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, che

cancellazione delle società dal registro delle imprese sarebbero imputati solo ai soggetti che li hanno posti in essere. M. CATALDO, *Gli effetti della cancellazione della società per i creditori*, in *Fallimento*, 2012, p. 1407 ss.

¹⁴ Riconosce che nel caso di specie sia possibile parlare di una successione analoga a quella *mortis causa*, da intendersi come «successione in un patrimonio o meglio in una quota di esso» M. PORZIO, *La cancellazione*, cit., p. 88. Di diverso avviso T. ASCARELLI, *Liquidazione e personalità della società per azioni*, cit., p. 261 il quale afferma «che non solo nei riguardi dell'assegnazione dei beni ai soci in sede di riparto, ma in quella dei loro diritti nell'ipotesi di persistenza o sopravvivenza di attività non mi sembra si possa parlare di successione, ma solo di un effetto dell'originario rapporto sociale. Il trasferimento dei beni in sede di riparto della società al socio (come la responsabilità di questo a tenore del 2456 e 2312 o il suo diritto sui beni già sociali trascurati nel riparto) è la conseguenza del rapporto sociale e non importa difatti un corrispondente incremento del patrimonio del socio»; G. MINERVINI, *La fattispecie estintiva delle società per azioni*, cit., p. 1024 ss., esclude il fenomeno successorio, essendo la liquidazione una soluzione alternativa alla successione a titolo universale, e quindi il soggetto una volta chiusa la liquidazione, avrebbe dovuto essere «spogliato della titolarità di ogni suo cespite».

trae la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, sia per causa che per natura giuridica¹⁵.

Un ulteriore indizio in questo senso viene rinvenuto nel comma 2 dell'art. 2495 c.c., che prevede che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci può essere notificata, entro un anno dalla cancellazione della società dal registro, presso l'ultima sede della medesima società, analogamente a quanto dispone l'art. 303 c.p.c., che consente di notificare, entro l'anno dalla morte della parte, l'atto di riassunzione agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto.

Per quanto riguarda, invece, la sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro¹⁶, le Sezioni unite distinguono anche qui:

– il caso della scelta volontaria della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita ma della quale il liquidatore aveva contezza, che può intendersi come una tacita manifestazione di volontà di rinuncia, quando si tratti di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, ovvero di diritti di credito, oltre che magari controversi, che non siano neppure liquidi;

– dal caso in cui la scelta di cancellare la società non abbia tenuto conto di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, avrebbero dovuto senz'altro figurare nel bilancio finale di liquidazione, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti)¹⁷.

¹⁵ G. GUIZZI, *Le Sezioni unite, la cancellazione della società e il «problema» del soggetto*, cit., p. 560, afferma che «il mancato riferimento nell'art. 2495 comma 2 c.c. alla società come soggetto destinatario della pretesa dei creditori sociali non soddisfa agli esiti del procedimento di liquidazione, conferma che non esiste più, dopo la cancellazione un patrimonio sociale distinto da quello personale dei soci».

¹⁶ Discorre di una «dimenticanza» da parte del legislatore per quanto attiene alla disciplina delle sopravvenienze attive G. IACCARINO, *Interpretazione della valenza innovativa dell'art. 2495 c.c.*, cit., p. 258, il quale poi si sofferma sul trasferimento di beni immobili in un momento successivo alla cancellazione. Per una ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale sulla sorte dei rapporti giuridici pendenti v. A. RUOTOLO e D. BOGGIALI, *La cancellazione dal registro delle imprese*, cit., p. 955 ss., ed *ivi* ulteriori riferimenti. In giurisprudenza v. Cass., 16 luglio 2010, n. 16758, in *Società*, 2011, p. 5 ss., con nota di A. FUSI, *Estinzione delle società di persone, azioni giudiziarie e legittimazione degli ex soci*, in cui si applica lo stesso regime giuridico alle sopravvenienze e sopravvenienze attive rimaste «scoperte» dopo la cancellazione.

¹⁷ Rileva che la differenza tra le due fattispecie non sia così lampante E. DE SABATO, *Cancellazione dal Registro delle Imprese, estinzione ed effetti su rapporti giuridici sostanziali e processuali*, in *Giur. comm.*, 2013, II, p. 619, ed *ivi* ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

Per questa seconda ipotesi, ferma restando l'estinzione della società, e non potendosi procedere alla cancellazione della cancellazione, le Sezioni unite percorrono anche qui la soluzione della successione dei soci, analogamente a quel che si è detto per i residui e le sopravvenienze passive: «Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, *pendente societate*, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione».

Le sentenze proseguono, poi, con l'esame dei riflessi di tale conclusione sul piano processuale¹⁸.

Innanzitutto, la società cancellata e quindi estinta non può, in linea di principio e con un'importante eccezione per la materia fallimentare, intraprendere una causa, né esservi convenuta.

Diversamente, nei processi in corso, qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata:

¹⁸ In giurisprudenza sui risvolti più prettamente processuali dell'estinzione delle società v. Cass., 16 maggio 2012, n. 7676, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, p. 624, ove l'estinzione della società «costituisce vicenda equiparabile alla morte della parte»; Cass., 6 giugno 2012, n. 9110, *ivi*, 2012, p. 741; Cass., 23 luglio 2012, n. 12796, in *Dir. giust.*, 2012, p. 662, con nota di S. LISO, *Società di persone cancellata dal Registro Imprese? Il socio illimitatamente responsabile prosegue l'azione in giudizio*. Merita di essere richiamata la pronuncia del Trib. Bologna, 6 giugno 2013, in *Giur. merito*, 2013, p. 1561 ss., con nota di M.M. GAETA, *Soppravvenienze passive per soccombenza di lite e cancellazione della cancellazione di società dal registro delle imprese*, secondo cui nonostante possa essere chiesta ed ottenuta la cancellazione, in presenza di situazioni pendenti consistenti in sopravvenienze passive di carattere giudiziario quali la soccombenza di lite per la quale non sia stata appostata idonea garanzia di pagamento a bilancio, la società può rivivere attraverso la cancellazione della iscrizione di cancellazione. Da ciò è possibile affermare che la cancellazione della società dal registro delle imprese non è un atto irreversibile, potendo l'iscrizione della cancellazione essere cancellata ove sia effettuata in mancanza delle condizioni previste dalla legge. La mancata appostazione in bilancio della garanzia per debiti derivanti da possibili soccombenze di causa, costituisce una circostanza nella quale la cancellazione è avvenuta in mancanza delle condizioni di legge, essendo la mancata iscrizione contraria al principio della prudenza che sorregge le iscrizioni dei debiti a bilancio anche durante la fase di liquidazione della società.

a) mentre è inammissibile che questa proponga impugnazione o che l'impugnazione sia proposta nei suoi confronti;

b) invece la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo¹⁹. L'art. 110 del codice di rito, fa riferimento, infatti, non solo alla «morte» (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma a qualsiasi «altra causa» per la quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo;

c) alla fattispecie della società cancellata si applicano gli artt. 299 e ss. c.p.c. in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa, verificandosi, in conseguenza della sopravvenuta estinzione dell'ente collettivo, un'ipotesi di «perdita della capacità di stare in giudizio»²⁰.

L'unica eccezione, cui si faceva riferimento, è data dall'art. 10 l. fall.,

¹⁹ Sul punto, nello stesso senso delle sentenze delle Sezioni unite, v. Cass., 9 aprile 2013, n. 8596, in *Mass. Giust. civ.*, 2013, ove la Corte, aderendo alla posizione secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale, afferma che «nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo»; Cass., 17 dicembre 2013, n. 28187, in *Mass. Giust. civ.*, 2013, con cui viene dichiarato improcedibile per difetto, «*ab origine*», di legittimazione attiva, il ricorso proposto dal liquidatore dell'ente avverso una cartella di pagamento emessa nei confronti della società successivamente alla cancellazione, ancorché per tributi sorti in epoca anteriore alla stessa; Cass., 6 giugno 2012, n. 9110, cit. Da ultimo, tra le altre, Cass., 10 giugno 2014, n. 13017, in *Guida dir.*, 2014, p. 34, in cui la Corte afferma, a séguito della cancellazione dal registro di una società di persone nel corso di un giudizio relativo ad una pretesa già azionata dalla società, che sia la medesima che il socio «erano privi di legittimazione, la prima perché cancellata dal registro delle imprese, il secondo perché il credito era societario e non dei soci»; Cons. Stato, 8 aprile 2014, n. 1670, in *Foro amm.*, 2014, p. 1080 ss.; Cass., 21 marzo 2014, n. 7507, in *Guida dir.*, 2014, 27, p. 76 ss.

²⁰ Equipara la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai fini dei rapporti processuali, alla morte della persona fisica, M. PORZIO, *La cancellazione*, cit., p. 93 s., il quale afferma che la vicenda processuale sarà necessariamente influenzata dalla vicenda del rapporto sostanziale che si fa valere in giudizio «per i giudizi di accertamento o condanna relativi ai rapporti passivi per la società, per i quali i creditori potranno far valere i loro diritti ormai soltanto verso i soci, il giudizio interrotto dovrà proseguire nei loro confronti, per i rapporti attivi, il giudizio dovrà proseguire ad iniziativa dei soci secondo le regole proprie della contolarità dei diritti».

per il caso di dichiarazione di fallimento della società²¹ entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro, laddove si prevede che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi di impugnazione continuino a svolgersi nei confronti della società e per essa del suo legale rappresentante.

4. La tesi sposata dalla Cassazione²² non si è sottratta ad alcune considerazioni critiche.

È stata evidenziata l'assenza di quel carattere di necessità che è tipica della successione *mortis causa*, rifiutandosi così l'assimilazione tra le due fattispecie della persona fisica da un lato e delle società dall'altro, e la scarsa valenza sistematica dell'art. 2495 c.c. che resta silente rispetto alle sopravvenienze attive. Mancherebbe quindi un «titolo» che legittimerebbe per queste ultime il loro trasferimento alla comunione dei soci. Il fenomeno descritto dall'articolo in esame troverebbe sostegno nel principio di economia dei mezzi giuridici consentendo al creditore di far valere più rapidamente e direttamente nei confronti del socio (con un effetto evocativo dei risultati di una azione revocatoria) ciò che otterrebbe facendo valere la innegabile illegittimità del procedimento liquidatorio per mezzo della cancellazione della già eseguita cancellazione fatta in assenza dei presupposti di legge²³. Una semplificazione, quindi, di un più macchinoso pro-

²¹ Al riguardo A. NIGRO, *Cancellazione ed estinzione delle società*, cit., p. 2212, afferma che in questa ipotesi la società continua ad esistere – così come continua ad esistere il debitore persona fisica defunto – «per effetto di una *fiction iuris* ed ai soli fini del procedimento concorsuale».

²² Tesi che la Cassazione riassume nei seguenti testuali principi di diritto: «Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a séguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato»; «la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e ss., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio».

²³ Così U. LA PORTA, *L'estinzione del soggetto e le vicende delle situazioni soggettive nella cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Riv. not.*, 2013, p. 727, il quale afferma

cedimento che obbligherebbe i soci alla restituzione, ex art. 2041 c.c., delle somme conseguite in sede di liquidazione, alla società (rianimata dalla cancellazione della cancellazione) chiamata a rispondere dai creditori delle obbligazioni non soddisfatte, giustificato da una resistenza all'estinzione del particolare regime di responsabilità patrimoniale già proprio della società. Per quanto riguarda le sopravvenienze attive, in difetto di una apposita norma, non resterebbe, ad avviso di questa opinione, che la cancellazione della cancellazione con la quale si renderebbe pubblica l'assenza dei requisiti di legge richiesti per la iscrizione della prima cancellazione²⁴.

Ad avviso di altra opinione sarebbe preferibile ricostruire la cancellazione quale vicenda che determina l'estinzione della società come soggetto, per dare, però, senza soluzione di continuità, ingresso a un diverso congegno tecnico conservativo dell'insieme delle attività non liquidate e delle sopravvenienze attive come patrimonio autonomo su cui dovranno continuare a trovar soddisfazione le passività non integralmente soddisfatte così come le eventuali passività sopravvenute. In questa prospettiva coloro che risulterebbero abilitati a far valere le posizioni attive o a essere convenuti in relazione alle posizioni passive emergerebbero non quali titolari delle stesse ma nella qualità di gestori del patrimonio autonomo²⁵.

Una variante di questa opinione sta nell'escludere la creazione di un nuovo vincolo di destinazione, ma di ritenere persistente il vecchio centro di imputazione e dunque il vincolo di destinazione legittimato dalle norme che disciplinano il fenomeno societario. Opinione quest'ultima che evoca una sorta di parallelismo tra la società di capitali irregolare che anticipa il modello organizzativo della società definitiva e società di capitali dopo la cancellazione²⁶.

In senso analogo, distinguendosi tra personalità giuridica e soggetti-

che per spiegare il particolare rafforzamento della tutela creditoria oggetto dell'attenzione legislativa «non occorre, dunque, invocare la successione nel debito, per mezzo di scomodi paralleli con quella *mortis causa*, né prendere posizione circa l'imputazione soggettiva dei debiti sociali dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Lo strumento giuridico utilizzabile per spiegare il particolare effetto descritto dalla norma ben può essere l'estensione ai singoli soci, del regime di responsabilità patrimoniale già proprio della società, che, per le ragioni esposte resiste all'estinzione del soggetto».

²⁴ U. LA PORTA, *o.u.c.*, p. 730.

²⁵ Sostiene questa opinione G. GUIZZI, *Le Sezioni unite, la cancellazione della società e il «problema» del soggetto*, cit., p. 559 ss.; V. BUONOCORE, *La fine dell'impresa societaria a base capitalistica*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di V. Buonocore, Torino, 2003, p. 187, per il quale dopo la cancellazione non esiste più una società in quanto viene meno la sua più tangibile manifestazione e cioè l'esistenza di un patrimonio sociale autonomo, distinto da quello personale dei soci, sul quale i creditori sociali possono soddisfarsi.

²⁶ V. SANNA, *Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali*, cit., p. 125.

vità²⁷, si è affermato che l'estinzione faccia permanere almeno la soggettività dell'ente che abbia perduto la personalità giuridica, personalità che potrebbe anche essere riacquistata attraverso la cancellazione della cancellazione²⁸.

5. Il dato normativo di cui all'art. 2495 c.c. parla di creditori che, estinta la società, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci. Vi è quindi un soggetto che si estingue, un credito che rimane inalterato nei suoi elementi, un soggetto (il socio) che di esso risponde in luogo del soggetto estinto. In sintesi vi è una situazione giuridica che non si estingue ma si conserva all'estinzione dell'ente e un soggetto che subentra nella titolarità di quella situazione giuridica soggettiva. È quanto basta per ritenere verificato il fenomeno tecnico della successione²⁹ intesa come «so-

²⁷ In argomento v. T. ASCARELLI, *Personalità giuridica e problemi della società*, in *Riv. soc.*, 1957, p. 1022 s.; G. VISENTINI, *La teoria della personalità giuridica ed i problemi della società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1999, p. 89 ss.

²⁸ M.S. SPOLIDORO, *Seppellimento prematuro. La cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese ed il problema delle sopravvenienze attive*, in *Riv. soc.*, 2007, p. 823 ss. secondo cui «se si può esser d'accordo sul fatto che "estinzione" fa pensare a "qualcosa che finisce" o si spegne, pare invece del tutto arbitrario istituire un parallelo fra la fine della persona giuridica e quella della persona fisica, cioè tra l'estinzione e la morte. In realtà la morte della persona fisica determina un effetto, l'apertura della successione, che non si verifica per le persone giuridiche: e questo (se si vuole parlare di diritto) permette di escludere che morte dell'uomo ed estinzione della società siano giuridicamente la stessa cosa. In altre parole, il concetto di "estinzione delle società" va misurato sulle norme che lo impiegano: e poiché queste non impongono di affermare che la società estinta perde completamente la propria soggettività e la titolarità del proprio patrimonio, è legittimo concludere che, in caso di sopravvenienze e sopravvenienze attive (o di concorso di esse con sopravvenienze e sopravvenienze passive) la liquidazione deve essere ripresa e completata, previa reinscrizione della società (disposta ex art. 2191 c.c.), per ovvie esigenze di pubblicità». Di diverso avviso F. DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2005, p. 557, secondo il quale la liquidazione non può legittimamente essere chiusa fino a che sopravvivono rapporti pendenti ed in particolare passività sociali: infatti è la stessa legge che (non solo per le sopravvenienze passive e le passività ignorate incolpevolmente dal liquidatore, ma anche per le passività che il liquidatore ha negligenzemente dimenticato) detta una regola ben diversa, proprio nell'art. 2495 c.c., che presuppone che la presenza di sopravvenienze o sopravvenienze passive non incida sull'estinzione della società. Affronta, alla luce di alcune sentenze di merito (Trib. Milano, 30 ottobre 2012; Trib. Milano, 8 ottobre 2012; Trib. Cuneo, 6 agosto 2012; Trib. Palermo, 6 aprile 2011) le questioni che sorgono con riguardo alla «cancellazione della cancellazione» della società dal registro, M.P. FERRARI, *La «cancellazione della cancellazione» della società dal registro delle imprese*, in *Società*, 2013, p. 503 ss.

²⁹ Al riguardo merita di essere menzionata la recente sentenza della Corte cost., 17 luglio 2013, n. 198, in *Foro it.*, 2013, I, c. 2341, nonché in *Società*, 2014, p. 210, con nota di A. CECCHERINI, *Dopo la pronuncia della Corte costituzionale sulla cancellazione delle società*, in cui la Consulta ritiene manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c., censurati in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 cost., «nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro

stituzione di un soggetto a un altro in una determinata posizione giuridica³⁰».

Trattasi di soluzione piú semplice e meno macchinosa di quella che

delle imprese, che il processo prosegue o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato», riconducendo la fattispecie ad un fenomeno successorio «sia pure connotato da caratteristiche *sui generis* connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società», nonché ritenendo applicabile l'art. 110 c.p.c., giacché «tale disposizione contempla non solo la “morte” (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi “altra causa” per la quale la parte venga meno e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo»; e che «se l'estinzione della società cancellata dal registro interviene in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e ss., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci». Di diverso avviso G. MINERVINI, *La fattispecie estintiva delle società per azioni*, cit., p. 1028 s., secondo cui la società per azioni si estingue senza dar luogo a successione a titolo universale, così come i debiti sociali si estinguono per estinzione del soggetto non accompagnata da successione «e così si spiega anche l'attribuzione *ex lege* ai creditori sociali di mere azioni di arricchimento nei confronti dei soci, dopo l'estinzione della società. Invero, dopo codesta estinzione si è in presenza non piú di creditori sociali in senso proprio ma di *ex titolari* di crediti nei confronti della società, estintisi per causa non soddisfacente, e con conseguente arricchimento dei soci»; G. IACCARINO, *Interpretazione della valenza innovativa dell'art. 2495 c.c.*, cit., p. 262 s., per il quale la debolezza della ricostruzione risiede nell'assenza di una norma di carattere sostanziale a suffragio della stessa. Secondo l'A., l'estinzione di un ente è una mera costruzione giuridica che non può essere equiparata alla morte di una persona fisica, essendo soltanto quest'ultima effettivamente e incontestabilmente irreversibile. «In parole semplici, se non è avvenuta l'assegnazione dei beni in sede di liquidazione, risulta difficile comprendere come questi possano passare nella titolarità di tutti i soci pur in mancanza di una norma di carattere sostanziale in tal senso».

³⁰ G. STOLFI, *Note sul concetto di successione*, in *Riv. trim.*, 1949, p. 535, ove «per aversi dunque successione in senso tecnico non basta che una o piú persone prendano il posto di un'altra come titolari di un rapporto giuridico attivo o passivo, oppure d'un complesso di rapporti o magari di tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo al precedente titolare, ma occorre che al mutamento del soggetto corrisponda in tutto il resto la identità del rapporto [...] il medesimo rapporto deve continuare a sussistere inalterato ad onta della modificazione subbietiva, come se questa non fosse mai avvenuta, talché deve giovare o nuocere al successore quanto avrebbe giovato o nociuto al predecessore». In argomento, pur con diversità di sfumature, v. L. CARIOTA FERRARA, *Problemi di teoria generale del diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, p. 14 ss.; ID., *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, Napoli, 1977, p. 53 ss.; R. NICOLÒ, *Successione nei diritti*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, p. 605 ss.; U. CARNEVALI, *Successione, I, Profili generali*, in *Enc. giur.* Treccani, XXX, Roma, 1993, p. 1 ss.; M. ALLARA, *Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici*, Torino, 1999, p. 23 ss., che compie un'analisi del fenomeno successorio e delle varie distinzioni che si possono prospettare in questo campo; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 705 s., per il quale «il concetto di successione postula non l'estinzione della situazione soggettiva, ma la sua conservazione e quindi la possibilità che un nuovo soggetto subentri nella titolarità». Piú di recente G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, 7ª ed., Torino, 2014, p. 3.

tenta di spiegare il fenomeno riconducendolo ad una scelta del legislatore di semplificare un più ampio meccanismo di restituzioni che si originerebbe, a monte, da un arricchimento senza causa. Opinione che, in contrasto col dettato della legge, sottintenderebbe quindi un titolo diverso, se ben s'intende, dell'obbligazione del socio rispetto all'obbligazione della società che nella norma paiono legate invece da evidente «continuità».

Né sembrano assistite da fondamento normativo le opinioni che, pur suggestive, tentano di spiegare il fenomeno ricorrendo alla configurazione di patrimoni autonomi o di non meglio precisati centri di imputazione delle situazioni originariamente spettanti alla società.

Sarebbe piuttosto da chiedersi se il carattere parziario della responsabilità del socio (almeno nelle società di capitali) possa confliggere con una configurazione in senso successorio, ma al quesito deve darsi risposta negativa, non escludendo il sistema fenomeni di successione con responsabilità limitata (come nel caso dell'accettazione con beneficio d'inventario).

Peraltro, è pur vero che trattasi di norma processuale, ma l'art. 2495 c.c., quando stabilisce che la domanda dei creditori, se proposta entro un anno dalla cancellazione della società, può essere notificata presso l'ultima sede della società, è una disposizione che, stante l'intrinseca razionalità del sistema, non può che essere interpretata come normale conseguenza del verificarsi di una vicenda successoria sul piano sostanziale.

Né si riscontrano difficoltà se si assume l'assenza di quel carattere di necessità che per l'irreversibilità dell'evento morte, caratterizzerebbe la successione *mortis causa*, o ancora la mancanza di un atto di accettazione che suggelli l'acquisto del successore. Il vizio di fondo di questa opinione è evidentemente proprio quello di indulgere a evidenti suggestioni che derivano dal voler necessariamente prendere a modello il fenomeno della successione *mortis causa*, laddove – e sul punto non è il caso di spendere molte parole – è evidente che si tratti di fenomeni differenti. Certo, una volta concluso per l'esistenza anche qui di una successione universale si potrebbe pure discutere quali e quante norme dettate nel libro II del codice civile, possano applicarsi, secondo ragionevolezza, al fenomeno in esame, ma non sembra che i rilievi prospettati consentano di escludere il verificarsi di una vicenda successoria. Da un lato, potrebbe dirsi, perché si verifichi una successione è tutto da dimostrare che debba ricorrere il requisito della necessità, ma quand'anche ciò fosse, è da ritenere che tale requisito ricorra anche nel caso di specie. Più propriamente si tratta di evitare che con l'estinzione del soggetto «società» possano pure estinguersi i rapporti attivi e passivi ancora sussistenti; anzi la «necessità» in tal caso è requisito ancor più pregnante visto che tendenzialmente la disciplina societaria è orientata a favorire la definizione di questi rapporti prima del-

l'estinzione e si tratta quindi di rimediare a sviste, errori, dimenticanze o di affrontare sopravvenienze. Questo spiega forse anche l'inutilità di una accettazione, che non pare caratterizzi indispensabilmente il fenomeno successorio, se non quello regolamentato in vista della morte della persona fisica. Il debito della società passa – nel nostro caso – al socio per necessità e non per scelta.

Si deve certamente convenire che il silenzio del legislatore sul punto delle sopravvenienze attive possa costituire una remora ad ammettere il verificarsi di una successione universale come oggi afferma la cassazione applicando la norma processuale dell'art. 110 c.p.c. nonostante sia esplicitamente regolamentato il profilo del passaggio dei debiti. Si afferma, mancherebbe qui il titolo, o se si vuole la norma, che legittimerebbe il passaggio dei beni o dei crediti nella contitolarità dei soci³¹. Ma anche a voler trascurare che una norma, sebbene di valenza processuale, utile a testimoniare l'esistenza di una sottostante vicenda successoria sul piano sostanziale, vi sia (il citato art. 2495, comma 2, c.c.), l'indicazione normativa più pregnante sta probabilmente nella stessa definizione di società che presuppone *ex ante* la messa in comune di beni da parte dei soci per l'esercizio di un'attività d'impresa. Sì che cessato il soggetto società con l'irreversibile cancellazione riemerge la messa in comune dei beni e quindi la contitolarità dei soci sui beni residui³². Non a caso le norme sulla divi-

³¹ Rifiuta l'idea del «trapasso dei beni (sfuggiti in fase di liquidazione della società) alla comunione tra gli *ex soci*» G. IACCARINO, *Interpretazione della valenza innovativa dell'art. 2495 c.c.*, cit., p. 258 s., richiamando il principio contenuto nell'art. 922 c.c., il cui corollario è che la proprietà non si acquista per la cancellazione della società dal registro delle imprese. Allo stesso modo solleva rilievi critici alla tesi della comunione o contitolarità sulle attività sopravvissute e sopravvenute V. SANNA, *Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali*, cit., p. 86 ss., nonché p. 110 ss., prospettando una soluzione alternativa sul presupposto che la cancellazione non produce sempre un effetto estintivo inteso come venir meno dell'esistenza della società, in modo totale ed irreversibile. Secondo l'A., si può pertanto ritenere (p. 135 ss.) che l'ordinamento societario preveda alcune ipotesi nelle quali l'effetto estintivo è da ritenere, se non del tutto escluso, quanto meno attenuato, con la conseguenza di potersi ammettere la sopravvivenza alla cancellazione di un centro di imputazione giuridica il quale, può essere indifferentemente costruito sia in termini soggettivi che oggettivi, cioè come soggetto non personificato o come patrimonio autonomo, dovendosi in ogni caso riconoscere la sua coincidenza con la società cancellata.

³² In questo senso, A. NIGRO, *Cancellazione ed estinzione delle società*, cit., p. 2212; M. PORZIO, *La cancellazione*, cit., p. 90, secondo il quale «anche per le sopravvivenze attive, come per quelle passive, vale la regola che la loro scoperta non consente la reviviscenza o la persistenza della società. [...] estinta la struttura sociale, sui beni residui riappare la comunione tra i soci». Si è altresì osservato che in caso di sopravvenienze «il fatto che scompare il soggetto titolare del credito (la società) non estingue il credito». Vi è mutazione «soggettiva» del rapporto (dalla società ai soci), ma non vi è mutazione «oggettiva» dello stesso; F. FIMMANÒ e F. ANGIOLINI, *Cancellazione, estinzione e cancellazione della cancellazione: quando la società di capitali può «risorgere» e fallire*, in *www.ilcaso.it*, doc. n. 280 del 4 gennaio 2012.

sione dei beni «comuni» trovano proprio applicazione nella ipotesi di cui all'art. 2283 c.c. dettata in materia di società di persone qualora i soci scelgano la strada della ripartizione dei beni in natura.

Suscita invece perplessità la soluzione data dalla Cassazione che sembra aver nella sostanza limitato il verificarsi del fenomeno successorio ai beni o ai diritti che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, avrebbero dovuto senz'altro figurare nel bilancio finale di liquidazione, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), escludendolo invece per il caso di pendenze delle quali il liquidatore avesse avuto (o avrebbe dovuto avere) contezza, come nel caso di mere pretese, diritti di credito magari controversi o non liquidi, rispetto alle quali la scelta del liquidatore di cancellare la società viene interpretata come univoca manifestazione di rinuncia. Ma a questo riguardo non può che osservarsi che la vicenda successoria, se tale è, deve investire tutte le vicende patrimoniali pendenti³³ senza possibilità di operare distinzioni tra quelle di cui il liquidatore avesse più o meno contezza: lasciando così arbitro costui di stabilire le sorti della vicenda successoria.

Piuttosto, visto che di vicenda successoria si parla, è opportuno provare a trarne qualche conseguenza.

Sulle regole da applicarsi ai processi non è il caso di dilungarsi essendo stato questo il fronte di prevalente attenzione da parte delle Sezioni unite.

Quanto al possibile titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società, può ritenersi che esso abbia efficacia nei confronti dei soci in applicazione dell'art. 477 c.p.c. che in realtà parla di eredi ma che oggi vede nel diritto vivente nuove applicazioni in presenza di un evidente nesso di derivazione tra le due situazioni, come nel caso del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società di persone efficace anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile³⁴.

Passando al piano sostanziale un problema che potrebbe porsi è, nel

³³ G. MINERVINI, *La fattispecie estintiva delle società per azioni*, cit., p. 1026.

³⁴ Sul punto Cass., 8 agosto 2013, n. 18923, in *Mass. Giust. civ.*, 2013, secondo cui «Quale una società in accomandita semplice si estingua per cancellazione dal registro delle imprese dopo la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, il titolo "de quo" ha efficacia contro i soci accomandanti, ex art. 477 cod. proc. civ., nei confronti dei quali, pertanto, l'azione esecutiva potrà essere intrapresa dal creditore sociale nei limiti della quota di liquidazione». In argomento v. A. BARLETTA, *Cancellazione della società ed esecuzione forzata*, in *www.judicium.it* per il quale, la considerazione secondo cui tra società estinta ed ex soci, anche limitatamente responsabili, si verifichi una successione a titolo universale «consente a fortiori di aderire, senza alcuna possibilità di distinguo, alla tesi favorevole all'estensione dell'efficacia del titolo esecutivo "sociale" nei confronti dei medesimi ex-soci».

caso della successione nei debiti, quello del se i soci siano tenuti solidalmente. Tra le due soluzioni, solidarietà che si presume (art. 1294 c.c.) o parziarietà del debito, in analogia con quanto accade per le successioni (art. 754 c.c.) si ritiene sia più calzante quest'ultima soluzione, quantomeno per le società di capitali nelle quali ha ragione di esistere un limite di responsabilità³⁵.

È da ritenere che possa configurarsi successione nel possesso (art. 1146 c.c.).

Quanto poi alla prescrizione dell'azione nei confronti dei soci, una volta esclusa la configurazione dell'azione in termini di azione di arricchimento (per la quale il termine di prescrizione è di cinque anni), pare debba escludersi che possa utilizzarsi la norma sulla prescrizione breve riferita genericamente ai rapporti sociali, mentre sarebbe più opportuno ritenere che trattandosi di obbligazioni della società nelle quali è subentrato il socio, dovrà guardarsi al titolo del rapporto originario.

Abstract

Lo scritto si propone, partendo dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni unite, di passare in rassegna le principali tesi dottrinali e gli orientamenti giurisprudenziali con riguardo agli effetti della cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese esaminando, in particolare, la sorte dei rapporti non definiti, attivi e passivi, e le conseguenze di natura processuale che residuano dalla cancellazione della società. Dall'interpretazione del dato normativo di cui all'art. 2495 c.c., tra le diverse soluzioni proposte, si ritiene giustificato il verificarsi del fenomeno tecnico della successione, da intendersi come «sostituzione di un soggetto a un altro in una determinata posizione giuridica».

The paper aims, starting from recent decisions of the Italian Supreme Court, to analyze the most relevant opinions expressed by the scholars as well as by the jurisprudence regarding the effects, for a company, of the striking off the com-

³⁵ Sostiene la tesi secondo cui i soci debbano rispondere in via solidale C. PASQUARIELLO, *sub* art. 2495, cit., p. 2288, «al fine di garantire la migliore tutela dei creditori sociali; diversamente, un regime di no solidarietà e, quindi, di rigida proporzionalità alla aliquota di partecipazione al capitale sociale comporterebbe una eccessiva onerosità dell'azione legale, che i creditori sarebbero costretti ad esperire nei confronti di ciascun socio, in uno con l'elevata rischiosità della stessa in caso, ad esempio, di insolvenza di uno dei soci». Dello stesso avviso, A. DIMUNDO, *Sub* art. 2495, in AA.Vv., *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003, p. 220; G. NICCOLINI, *Sub* art. 2495, in *Scioglimento – Liquidazione ed estinzione delle società per azioni*, in *Trattato delle s.p.a.*, a cura di S. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1997, VII, 3, p. 711; F. FIMMANÒ, *Cancellazione ed estinzione delle società di persone*, cit., p. 283, nota 18.

pany register; it looks over particularly the effects of that deletion upon juridical relations still effective and the procedural consequences. Regarding the interpretation of the article 2495 c.c. the Author suggests an hypothesis of succession, from a technical point of view, in the sense of «replacement of a subject to another in a given legal position».

